

**COMUNE DI PRECENICCO**  
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL  
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**(ART. 3 D.Ls. 15/11/1993 N. 507)**  
Approvato con atto di C.C. n° 66 del 23.10.1995

## **TITOLO PRIMO**

### Disposizioni generali

#### **Art. 1**

#### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Precenico le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Ls. 15.11.1993 n. 507. Esso disciplina altresì, nello stesso ambito il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.<sup>1</sup>

#### **Art. 2**

#### Classificazione del Comune

1. Ai fini dell'art. 2 del D.L. 15/11/1993 n. 507 il Comune di Precenico appartiene alla classe V (quinta), in quanto la popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno 1991 ammontava a 1.586 unità.

## **TITOLO SECONDO**

### **Imposta sulla pubblicità**

#### **Art. 3**

#### Oggetto

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata tramite forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità.<sup>2</sup>

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

---

<sup>1</sup>Art. 1 D.Ls. 507/93

<sup>2</sup>Art. 5 COMMA 1 DEL D.LS. 507/93

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinate a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

**Art. 4**

Soggetti passivi

**Art. 5**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**Art. 5**

**Art. 6**

Delle tariffe in genere

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

**Art. 6**

**Art. 7**

Pubblicità ordinaria <sup>3</sup>

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al precedente comma che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra i metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

---

<sup>3</sup> ART. 12 D.Ls. 507/93

5. Qualora la pubblicità di cui ai precedenti commi venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento. <sup>4</sup>

### **Art. 7**

#### **Pubblicità effettuata con veicoli <sup>5</sup>**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere , battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 6, comma 1 del presente Regolamento; per la pubblicità all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 6, comma 4 del presente Regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove è il domicilio dei suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa riferita alla pubblicità di cui al precedente comma è raddoppiata.

5. Non è dovuta imposta, per i veicoli di cui al terzo e quarto comma, per la semplice indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

7. Qualora la pubblicità di cui ai precedenti commi venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento. <sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>ART. 7, COMMA 7 D.Ls. 507/93

<sup>5</sup>ART. 13 D.Ls. 507/93

<sup>6</sup>ART. 7, COMMA 7 D.Ls. 507/93

**Art. 8**  
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi <sup>7</sup>

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma precedente, di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista per la pubblicità di cui al comma precedente.

3. Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa per anno solare.

4. Qualora la pubblicità di cui ai precedenti commi, venga effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

**Art. 9**  
Pubblicità con proiezioni <sup>8</sup>

1. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Qualora la pubblicità di cui al comma 1) abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

**Art. 10**  
Pubblicità con striscioni o mezzi simili <sup>9</sup>

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ai sensi dell'art. 7 comma uno del presente Regolamento.

---

<sup>7</sup>ART. 14 COMMI 1, 2 E 3 D.Ls. 507/93

<sup>8</sup>ART. 14 COMMI 4 e 5 D.Ls. 507/93

<sup>9</sup>ART. 15 COMMA 1 D.Ls. 507/93

**Art. 11**  
Pubblicità con aeromobili <sup>10</sup>

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

**Art. 12**  
Pubblicità con palloni frenati e simili <sup>11</sup>

1. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per la pubblicità effettuata ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

**Art. 13**  
Pubblicità varia <sup>12</sup>

1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

2. La pubblicità di cui al comma precedente può essere consentita quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di ordine pubblico. A tal fine è rilasciato apposito parere del servizio di polizia municipale.

3. Se la pubblicità di cui al primo comma è eseguita su strade pubbliche non comunali e loro fasce di pertinenza è richiesto inoltre il nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

**Art. 14**  
Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili <sup>13</sup>

1. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

2. Tale pubblicità deve essere espressamente autorizzata e può essere effettuata soltanto nei giorni non festivi, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.00.

3. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato.

---

<sup>10</sup>ART. 15 COMMA 2 D.Ls. 507/93

<sup>11</sup>ART. 15 COMMA 3 D.Ls. 507/93

<sup>12</sup>ART. 15 COMMA 4 D.Ls. 507/93

<sup>13</sup>ART. 15 COMMA 5 D.Ls. 507/93

4. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo ed in prossimità di scuole e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

5. La pubblicità fonica può essere comunque essere consentita soltanto quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di ordine pubblico. A tal fine è rilasciato apposito parere del servizio di polizia municipale.

6. Se la pubblicità di cui al primo comma è eseguita su strade pubbliche non comunali e loro fasce di pertinenza è richiesto inoltre il nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

### **Art. 15**

#### **Pubblicità su beni di proprietà comunale**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, l'applicazione dell'imposta non esclude l'obbligo al pagamento di eventuali canoni di affitto, locazione o di concessione né l'applicabilità della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.<sup>14</sup>

### **Art. 16**

#### **Modalità di applicazione dell'imposta<sup>15</sup>**

1. L'imposta per le forme pubblicitarie previste dagli artt. 6, 7, 8 e 10 del presente Regolamento, si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato: non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

---

<sup>14</sup>ART. 9 COMMA 7, D.Ls. 507/93

<sup>15</sup>ART. 7, dal COMMA 1 al COMMA 6, D.Ls. 507/93

**Art. 17**  
Riduzioni dell'imposta <sup>16</sup>

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**Art. 18**  
Esenzioni dall'imposta <sup>17</sup>

1. Sono esenti dall'imposta:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

---

<sup>16</sup>ART. 16, D.Ls. 507/93

<sup>17</sup>ART. 17, D.Ls. 507/93

- la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 7, comma uno, del presente Regolamento;

- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

### **Art. 19**

#### **Dichiarazione del contribuente <sup>□</sup>**

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 4 del presente Regolamento, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune (o al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio) apposita dichiarazione, in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza del soggetto stesso e quelle dell'obbligato solidale di cui al 2° comma dello stesso art. 4, le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della esatta applicazione della tariffa e del presente regolamento.

2. La predetta dichiarazione dovrà essere altresì corredata:

- dal nulla osta del proprietario dell'immobile su cui verrà installata la pubblicità o dell'amministratore, in caso di condominio;

- dalla concessione di occupazione di spazio o area pubblica, ove prescritta;

- nel caso di pubblicità da realizzarsi mediante un nuovo impianto o mezzo pubblicitario o mediante modifiche agli stessi:

a) dall'autorizzazione edilizia, qualora prescritta ai sensi dell'art. 72 della L.R. 52/91;

b) dall'autorizzazione all'installazione di nuovo impianto o mezzo pubblicitario ove prescritta dal presente regolamento ;

- per le forme pubblicitarie di cui agli artt. 13 e 14: il prescritto parere del servizio di polizia municipale.

3. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esecuzione di pubblicità scadono nel termine di giorni 30 qualora la pubblicità stessa non venga realizzata.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

---

<sup>18</sup>ART. 8 D.Ls. 507/93

5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

6. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 6, 7 e 8, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata: per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

7. L'assolvimento dell'imposta di pubblicità non esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi di ulteriori autorizzazioni o concessioni prescritte da altre disposizioni di legge e regolamenti, restando comunque il Comune sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione delle norme medesime o da quant'altro riguardante l'oggetto e l'espletamento della pubblicità.

8. In caso di subingresso nella titolarità del mezzo pubblicitario, il subentrante deve presentare a suo nome la prescritta dichiarazione entro il termine di scadenza della validità dell'ultimo pagamento effettuato dal cedente.

## **Art. 20**

### **Pagamento dell'imposta <sup>19</sup>**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt. 6, comma 1 e 3, art. 7, art. 8 comma 1 e 4, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso la tesoreria comunale con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.)

4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno

---

<sup>19</sup>ART. 9 D.Ls. 507/93

a) art. 9 comma 4 D. Ls. 507/93

successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.

5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

### **Art. 21**

#### **RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO**

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante dal concessionario.

### **Art. 22**

#### **Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

## **TITOLO TERZO**

### Diritti sulle pubbliche affissioni

#### **Art. 23** Oggetto

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

2. La quantità e la qualità degli impianti installati è definita dal successivo art. 40.

#### **Art. 24** Disciplina dell'affissione diretta da parte degli interessati

1. Nell'ambito degli impianti riservati alle affissioni dirette, i soggetti interessati potranno affiggere manifesti, avvisi, fotografie e simili con l'osservanza delle ulteriori seguenti prescrizioni, da valere, ove necessario, per le affissioni in generale:

- collocazione di manifesti o altro negli appositi spazi o quadri la cui ubicazione e/o destinazione all'affissione siano state determinate o approvate dal Comune;
- l'esecuzione deve essere preceduta dalla presentazione, in una con la richiesta di cui al successivo art. 28, intesa ad ottenere l'autorizzazione, della indicazione dell'ubicazione degli spazi sui quali i manifesti saranno collocati;
- apposizione da parte dell'ufficio competente su ogni manifesto affisso di un timbro comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta, con l'indicazione della data di scadenza dell'affissione nonché di tutti gli altri elementi necessari;
- copertura dei quadri alla scadenza della esposizione dei mezzi pubblicitari, con carta di fondo di colore neutro.

#### **Art. 25** Soggetti passivi <sup>20</sup>

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

#### **Art. 26** Tariffa <sup>21</sup>

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100, viene determinato nell'apposita tariffa.

---

<sup>20</sup>ART. 19 COMMA 1 D.Ls. 507/93

a) art. 3 comma 3 D. Ls. 587/93

<sup>21</sup>ART. 19, COMMI 2, 3, 4, 6 E 7, D.Ls. 507/93

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 22 del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

### **Art. 27**

#### **Affissioni urgenti**<sup>22</sup>

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

### **Art. 28**

#### **Modalità per le pubbliche affissioni**<sup>23</sup>

1. Per ottenere l'affissione i committenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, in carta semplice, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza, le caratteristiche, la durata dell'affissione, il numero dei manifesti da esporre e ogni altra notizia utile per l'esatta applicazione della tariffa e del presente regolamento.

2. Devono altresì consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

3. La precedenza nelle affissioni è stabilita dalla priorità nel ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

4. La scelta dei singoli spazi ove eseguire le affissioni è fatta dall'ufficio competente e in base alla richiesta dell'interessato.

5. La mancanza degli spazi disponibili deve essere comunicata ai committenti per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

---

<sup>22</sup>ART. 22 COMMA 9, D.Ls. 507/93

<sup>23</sup>ART. 22 D.Ls. 507/93 tranne il **COMMA 9**

6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

8. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

9. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

10. Le eventuali variazioni o aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono considerate affissioni autonome con corrispondente assoggettamento a tariffa.

11. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

12. Sono assoggettate al pagamento del diritto anche le strisce da applicare a cura dell'ufficio sui manifesti cui viene richiesta l'affissione, nonchè l'applicazione di eventuale carta da fondo, fornita dal committente, per essere posta a cornice dei manifesti.

13. Per ogni effetto di legge e di tariffa, gli avvisi o manifesti vengono contrassegnati dall'ufficio con uno speciale timbro recante la data dell'ultimo giorno di durata dell'affissione.

14. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con ed il registro cronologico delle commissioni.

### **Art. 29**

#### Riduzioni del diritto <sup>24</sup>

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e per gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 30;

---

<sup>24</sup>ART. 20 D.Ls. 507/93

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

### **Art. 30**

Esenzioni dal diritto <sup>25</sup>

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **TITOLO QUARTO**

### **Gestione del servizio, contenzioso e sanzioni**

#### **Art. 31**

Forme di gestione

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune in conformità e sotto l'osservanza del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

---

<sup>25</sup>ART. 21 D.Ls. 507/93

2. Il servizio predetto può essere anche affidato in concessione ad aggio a sensi e con le modalità stabilite dal citato decreto, qualora il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

### **Art. 32**

#### Gestione contabile delle somme riscosse

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4 del D.Ls. 507/93.

2. Il funzionario responsabile di cui al precedente art. 22 è personalmente responsabile, per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

### **Art. 33**

#### Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Ls. 31/12/1992 n. 546, recante "disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991 n. 413".

### **Art. 34**

#### Sanzioni tributarie ed interessi <sup>26</sup>

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

---

<sup>26</sup>ART. 23 D.Ls. 507/93

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura fissata dall'art. 23 comma 4 del D.Ls. 507/93 ed eventuali future modificazioni, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 35**

#### **Sanzioni amministrative <sup>27</sup>**

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e del presente regolamento riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma due, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

---

<sup>27</sup>ART. 24 D.Ls. 507/93

## **TITOLO QUINTO**

### **Piano generale degli impianti pubblicitari<sup>28</sup>**

#### **Art. 36** Oggetto

1. Il presente titolo disciplina nell'ambito del territorio comunale l'ubicazione, l'esposizione e la collocazione dei mezzi pubblicitari, le relative norme costruttive, tipologiche e tecniche-normative nonché le modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari stessi.

#### **Art. 37** Approvazione piano generale degli impianti

1. La Giunta Municipale, in osservanza di quanto disposto negli articoli di cui al presente titolo, approva il piano generale degli impianti, sentita la Commissione Edilizia.

## **CAPO I**

### **DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI**

#### **Art. 38<sup>29</sup>** Definizione dei mezzi pubblicitari

1. E' da considerare INSEGNA la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce e nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. E' da qualificare SORGENTE LUMINOSA qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

3. Si definisce CARTELLO quel manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, esso, se bifacciale, è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Si considera MANIFESTO l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri appositi impianti pubblicitari o su supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso per luce propria bensì solo per luce indiretta .

5. Si considera STRISCIONE, LOCANDINA O STENDARDO l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una

---

<sup>28</sup>ART. 3 COMMA 3 D.Ls. 507/93

<sup>29</sup>ART. 47 D.P.R. 495/92

superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Lo striscione può essere finalizzato alla realizzazione di pubblicità commerciale. Tali mezzi possono essere luminosi per luce indiretta.

6. E' da considerare SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO la riproduzione sulla superficie stradale, o di altro luogo pubblico o aperto al pubblico, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. E' da qualificare IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come insegna, nè come cartello, nè come manifesto (del quale tuttavia può bensì rappresentare il supporto), nè come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8. Nel termine generico MEZZI O ALTRI MEZZI PUBBLICITARI, indicato negli articoli del presente regolamento, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e standardi.

### **Art. 39**

#### Classificazione della cartellonistica stradale

1. I cartelli e simili, oltre ai quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

- 1) secondo la funzione
  - a) pubblicitari in genere;
  - b) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività;
- 2) secondo la collocazione
  - a) a parete;
  - b) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
  - c) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

### **CAPO II**

#### **Tipologia e quantità degli impianti affissionistici**

### **Art. 40**

#### Quantità degli impianti affissionistici e pubblicitari

1. A norma dell'art. 18, comma 3, del D.Ls. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Precenicco è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura minima di mq. 12 per ogni mille abitanti e quindi per un totale complessivo minimo di mq.18,7. Il Comune di Precenicco stabilisce di destinare una superficie complessiva di **metri quadrati 150 per impianti affissionistici suddivisi come indicato nei commi seguenti.**

3. Il Comune di Precenicco stabilisce di destinare una superficie complessiva di **metri quadrati 50 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette,** mediante

affidamento concessorio e con il pagamento di un "canone di concessione"; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, commi 1 e 4 del D.Ls. 507/1993.

4. Il Comune di Precenicco stabilisce di destinare una superficie complessiva di **metri quadrati 30 per impianti** destinati alle affissioni di natura istituzionale e sociale.

5. Il Comune di Precenicco stabilisce di destinare una superficie complessiva di **metri quadrati 70 per impianti** destinati alle affissioni di natura commerciale gestiti dal concessionario del pubblico servizio.

#### Art. 41

#### Tipologia degli impianti affissionistici e pubblicitari

1. Viene definita di seguito la tipologia degli impianti in relazione alle varie esigenze differenziandone i tipi e le dimensioni e le finalità che possono essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funerario o sociale:

a) Impianti a pannello mono e bifacciali (formato indicativo cm 100x140 - 140x200 - 200x140, 200 x 200). Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato o alluminio con eventuali elementi di completamento quali cestini portarifiuti o una fioriera in cemento preconfezionato in basso. Gli impianti destinati agli avvisi funebri recheranno una scritta nera su fondo bianco "avvisi funebri" nella parte superiore.

c) Trespole. Trattasi di impianto a pannello a pianta triangolare composta da 3 tabelle di dimensioni indicative di cm 140x200.

Per linea dovranno essere analoghi ai modelli precedenti e dovranno essere installati in "spazi aperti" e di passaggio.

L'impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale e dovrà essere realizzato con lastre prestampate in plexiglas o in metallo.

Ove è possibile l'impianto potrà avere a complemento panchine da porsi sotto alcune facce del trespole.

d) Posters. Trattasi di impianto di dimensione massima di cm 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità commerciale realizzata mediante pluricomposizione di fogli.

L'impianto dovrà essere costituito da una tabella "a fondo metallico, essere sostenuto su tre pilastri metallici realizzati con profilati a doppio "T" e dovrà essere racchiuso con una cornice in legno, alluminio o vetroresina.

e) Quadri turistici. Trattasi di impianto pubblicitario di dimensione massima di cm. 200 x 230 destinato alla esposizione di pubblicità commerciale od istituzionale ed informativa.

La tipologia e le caratteristiche costruttive dell'impianto saranno definite di volta in volta a seconda della zona in cui verrà ubicato.

f) Striscioni su impianti fissi. Trattasi di impianto pubblicitario di dimensione massima di cm 200 x 300, destinato alla esposizione di pubblicità commerciale od istituzionale ed informativa.

L'impianto dovrà essere costituito da un striscione in pvc o materiale similare con struttura portante in ferro con anelli perimetrali o dispositivi equivalenti per aggancio dello

striscione stesso. L'impianto consente l'intercambiabilità del messaggio pubblicitario o informativo mediante la sostituzione della grafica autoadesiva applicata o dell'intero striscione.

b) Tabelle murali. Tali impianti (formato indicativo cm. 70x100 - 100x140 - 140x200) installati in aderenza su fabbricati, dovranno essere costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in ferro o alluminio preverniciato) ed avranno caratteristiche simili agli impianti a pannello;

3. La valutazione sul colore degli impianti da installare verrà effettuata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale a seconda della località ove gli impianti saranno ubicati e tenuto conto della tipologia dei messaggi pubblicitari oggetto di tali impianti;

#### **Art. 42**

**Ubicazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari  
lungo le strade e le fasce di pertinenza  
fuori del centro abitato**

1. Fuori dai centri abitati, fermi restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S., della Provincia sulle strade di loro pertinenza lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune si applicano integralmente le disposizioni dell'art.51 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato non devono superare la superficie di 6 metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, che possono raggiungere la superficie di 20 metri quadrati .

#### **Art. 43**

**Ubicazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari  
lungo le strade e le fasce di pertinenza  
dentro il centro abitato**

1. All'interno del centro abitato i cartelli e gli altri mezzi e impianti affissionistici e pubblicitari, non devono superare la superficie di 18 metri quadrati, salve ulteriori limitazioni prescritte dal presente regolamento per singoli mezzi o particolari ubicazioni.

2. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) ml. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni, per ogni lato della strada possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico; tale distanza si riduce a metri 25 se l'installazione riguarda striscioni, locandine e stendardi nel caso previsto dall'ultimo comma.

b) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;

c) m 100 dal vertice dei raccordi verticali e concavi.

3. Le limitazioni di cui sopra e quelle previste al penultimo comma non si applicano alle transenne pedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.

4. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari collocati lungo le strade, in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati, possono essere collocate in modo contiguo tra di essi o tra di essi ed altro mezzo pubblicitario se appartenenti allo stesso titolare. Fuori da questi casi tali mezzi pubblicitari dovranno essere collocati ad almeno un metro di distanza dal confine di proprietà del fabbricato salvo diverso accordo con il proprietario confinante.

4. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) in corrispondenza dei raccordi concavi e convessi;
- e) sui ponti e sottoponti;
- f) sui cavalcavia e loro rampe;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

5. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, semprechè siano rispettate le distanze minime previste dai commi precedenti. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 mq., non si applicano le distanze minime rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

6. Sono sempre vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonchè le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

7. Salvo quanto disposto dal precedente comma o da altre norme per singoli mezzi pubblicitari, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno rispettare le seguenti distanze minime dal limite della carreggiata e dal bordo dei marciapiedi:

a) fuori dal centro abitato

- metri 3,00 dal limite della carreggiata;

b) all'interno del centro abitato

- metri 1,00 dal limite della carreggiata, o, se trattasi di strade munite di marciapiedi, collocazione in prossimità del limite esterno del marciapiedi ed a condizione che con l'intero mezzo pubblicitario sia rispettata la distanza di almeno metri 1,00 dal bordo del marciapiedi o, se inferiore, l'intera larghezza del marciapiedi;

- cm 50 entro il bordo del marciapiedi se il mezzo pubblicitario è collocato ad altezza non inferiore a metri 2,50, purchè il supporto di sostegno sia collocato in prossimità del limite esterno del marciapiedi, o il mezzo sia installato su manufatto preesistente che non costituisca già mezzo pubblicitario.

- cm 30 entro il bordo del marciapiedi se il mezzo pubblicitario è collocato ad altezza non inferiore a metri 4,50, purchè il supporto di sostegno sia collocato in prossimità del limite

esterno del marciapiedi , o il mezzo sia installato su manufatto preesistente che non costituisca già mezzo pubblicitario.

Nei centri abitati, per motivi particolari ed eccezionali potrà essere consentita la collocazione del supporto di sostegno sul marciapiedi a distanza non inferiore ad 1 metro dal bordo del marciapiede stesso.

8. Salvo il caso di pubblicità commerciale, l'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante lo svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.

#### Art. 44

#### Caratteristiche dei mezzi pubblicitari non luminosi<sup>30</sup>

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice della strada; le strutture portanti l'impianto pubblicitario, pur adeguate funzionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

4. In particolare per quanto riguarda la pubblicità effettuata con striscioni o mezzi similari:

- la concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per l'ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

- gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a metri 4,50 dal piano stradale.

5. Nel caso di collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza, si devono osservare inoltre le seguenti prescrizioni:

- cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;

- l'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario;

- il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opere deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a 1,50 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, se ubicati fuori dal centro edificato, ad una quota superiore a 0,5 m rispetto a quella del marciapiede, od in sua mancanza della banchina, se ubicati dentro i centri edificati.

6. In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della

---

<sup>30</sup>ART.49 D.P.R. 495/92

opportunità degli inserimenti, tenuto conto anche delle norme di tutela previste dal Piano Urbanistico vigente.

#### **Art. 45**

##### **Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi<sup>31</sup>**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce nè intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti all'interno dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce intermittente, possono generare luce di colore rosso con percentuale non superiore al 5% della superficie luminosa o illuminata, non possono avere un'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
3. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi ubicati lungo le strade e le fasce di pertinenza, devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

#### **Art. 46**

##### **Ulteriori limitazioni di superficie di mezzi pubblicitari**

1. Nel centro abitato le insegne e gli altri mezzi pubblicitari collocati lungo le strade, in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, non potranno utilizzare una superficie superiore a:
  - 1/10 della superficie del prospetto dei fabbricati su cui sono installati;

#### **Art. 47**

##### **Prescrizioni particolari per insegne e mezzi simili**

1. Le insegne ed i mezzi pubblicitari simili vengono classificati secondo la loro sistemazione come segue:
  - a) a bandiera (orizzontale o verticale) quando poste ortogonalmente alla sede stradale ed al muro o ad palo di sostegno;
  - b) a cassonetto (orizzontale o verticale) quando poste parallelamente alla sede stradale ed al muro di sostegno;
  - c) a giorno (su tetti, pensiline, portici, cancelli e paline).
2. L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate.
3. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque intralciare la circolazione.
4. Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne segnaletiche preesistenti che possono ingenerare confusione o non rispettino più le distanze minime previste dal presente regolamento o dalle norme del codice della strada dovranno su ordine del Sindaco venir rimosse.

---

<sup>31</sup>ART.50 D.P.R.495/95

5. Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale: le insegne a cassonetto non potranno utilizzare una superficie superiore ad 1/10 della superficie del prospetto dei fabbricati su cui sono installate.

6. Per la collocazione delle insegne dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

1) l'installazione è ammessa solo all'interno di marciapiedi e per una sporgenza dalla facciata non superiore a cm.10 fino all'altezza di ml. 4,50 e non superiore a cm.150 oltre l'altezza di ml. 4,50;

2) la collocazione attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a ml. 2,50. Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di ml. 2,50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

7. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai mezzi pubblicitari simili alle insegne.

### **Art. 48**

Prescrizioni particolari inerenti i mezzi pubblicitari su beni di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) per i parchi, i giardini e le aiuole

Il mezzo pubblicitario non deve danneggiare il manto erboso e le radici delle piante.

L'installazione deve avvenire unicamente mediante corde fissate al solo tronco ed in modo da salvaguardare la corteccia. E' comunque esclusa qualsiasi installazione su piante non sufficientemente robuste per propria natura, crescita e vetustà.

L'installazione deve avvenire alla distanza di almeno due metri dai conduttori (da considerarsi sempre in tensione) e non devono essere utilizzati i ganci, le sospensioni o le mensole della pubblica illuminazione.

b) per gli edifici

Sulle facciate degli stabili non devono essere murati ganci o mensole e i mezzi pubblicitari non devono essere attaccati a doccioni, gronde, finestre ed altre strutture simili pericolose. E' comunque esclusa ogni installazione su edifici comunali adibiti ad attività di istituto o messi a disposizione di pubbliche istituzioni.

c) per le strade e le piazze

Qualsiasi forma di pubblicità che comporta utilizzazione di strade ed altre aree o spazi pubblici, ove è consentita ai sensi del presente Regolamento ed ai sensi delle disposizioni di cui al Codice della Strada, deve essere preceduta dall'apposita concessione di occupazione di spazio o area pubblici.

**CAPO III**  
**Criteria per la collocazione dei mezzi pubblicitari e delle insegne**

**Art.49**

Classificazione del territorio comunale

1. Ai fini della collocazione della pubblicità il territorio comunale deve essere considerato per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa del Piano Urbanistico vigente.
2. Di conseguenza la Commissione edilizia di cui al successivo art 51 del presente regolamento valuterà le proposte di nuovi inserimenti pubblicitari con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici, storici ed ambientali.

**CAPO IV**

**Installazione e rimozione degli impianti pubblicitari**  
**Oneri, obblighi e responsabilità**

**Art. 50**

Documentazione

1. Le richieste di installazione di mezzi pubblicitari devono essere corredate dalla seguente documentazione in duplice copia:
  - 1) domanda in carta legale indicante i dati anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio;
  - 2) planimetria della zona (almeno in scala 1:2000) con l'ubicazione del cartello e l'indicazione della progressiva chilometrica della strada;
  - 3) progetto dell'impianto o mezzo pubblicitario contenente:  
bozzetto dell'impianto a colori e quotato riportante il messaggio da esporre, prospetto quotato del fronte su cui verrà posizionata l'insegna, disegno del supporto, dichiarazione del titolare dell'azienda costruttrice con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della spinta del vento, in modo da garantire la sua stabilità e nel caso di insegne luminose, che l'impianto elettrico, è stato calcolato e verrà realizzato in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano);
  - 4) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
  - 5) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
  - 6) autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art.26 co.1 del Nuovo codice della strada qualora l'impianto venga installato su strade provinciali o autostradali fuori da centri edificati; se rientranti all'interno del centro edificato è necessario il Nulla osta tecnico ai sensi dell'art.26 co.3 del N.C.D.S..

Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

## **Art. 51** Autorizzazioni

1. L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di giorni 60 dalla presentazione della domanda. Le pratiche, qualora prevedano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie, saranno sottoposte all'esame della Commissione Edilizia in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.
2. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui il responsabile dell'istruttoria o la commissione inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o la produzione di ulteriore documentazione.
3. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.
4. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza, di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.
5. Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari saranno comunque assoggettate ad autorizzazione o concessione edilizia ai sensi della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.
6. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
  - a - esposizione di targhe professionali di tipo o formato standard esposte a lato degli accessi delle sedi delle relative attività;
  - b - pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici, o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
  - c - pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
  - d - pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.
7. Alla pubblicità "effettuata" nell'ambito delle "Ferrovie dello Stato" si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.
8. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.
9. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

## **Art. 52** Archiviazione delle istanze

1. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dal responsabile

dell'istruttoria o dalla commissione, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

### **Art. 53**

#### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. Il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione di sanzioni amministrative previste nel presente regolamento senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 495/92),<sup>32</sup> di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

4. Su ogni cartello e mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante l'autorizzazione;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza, ove prescritta.

5/) La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

### **Art. 54**

---

<sup>32</sup> Si riporta il testo della norma citata: I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

## Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità

1. La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per la rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti di mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

2. Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 55 del presente regolamento addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata, apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario, è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

### **Art. 55**

#### Spostamento e rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune

1. Al Sindaco è riservata la facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento di tabelle per le affissioni o di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da necessità estetiche, da esigenze di servizio o di visibilità, o da cause di forza maggiore (demolizione o costruzione di stabili ecc..).La rimozione o lo spostamento dovranno comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

2. Nell'ordinanza viene altresì prevista, in caso di mancato spostamento o rimozione entro il termine prefissato, l'esecuzione d'ufficio a spese dell'utente.

3. Quando si tratta di spostamento, l'utente ha diritto di rinunciare alla continuazione della pubblicità ed ottenere il rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento.

4. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento.

5. Sia nel caso di spostamento che di rimozione gli utenti non hanno diritto a compensi o indennizzi di sorta oltre all'eventuale rimborso di cui ai commi precedenti.

6. In caso di mancata rimozione o spostamento, i mezzi pubblicitari si considerano esposti abusivamente ed oltre a quanto previsto dal secondo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del presente regolamento.

#### **Art. 56**

##### **Manutenzione della pubblicità**

1. Le operazioni di manutenzione e ripristino dei mezzi pubblicitari, come pure gli eventuali spostamenti ordinati dal Sindaco o da questi autorizzati su richiesta degli interessati, devono essere in ogni caso effettuati a cura e spese di quest'ultimi.

2. E' fatta salva pertanto all'Amministrazione comunale la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura, ecc. che saranno ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le esigenze del decoro cittadino. Ove detta manutenzione non fosse sufficientemente curata e il committente non vi provveda neppure se diffidato, il Sindaco può disporre, con sua ordinanza, la rimozione della citata pubblicità, con spese solidalmente a carico dei soggetti di cui al precedente art. 4.

### **TITOLO SESTO**

#### **Norme finali e transitorie**

#### **Art. 57**

##### **Norme abrogate**

1. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme è abrogato il precedente Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 11.03.1986.

#### **Art. 58**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Ls. 15/11/1993 n. 507, che si intendono qui richiamate, nonché le altre norme di legge e di regolamento dettate in materia.

#### **Art. 59**

##### **Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del regolamento**

1. I cartelli e mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso devono essere rimossi o adeguati entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

2. Per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dai capi I° del titolo III° occorre provvedere, a cura e spese del titolare

dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede preferibilmente, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.